

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 25

Adunanza 31 maggio 2005

OGGETTO: PROGETTO DI AMPLIAMENTO COLTIVAZIONE DI CAVA IN LOCALITÀ NAUTINA PROPONENTE: PANETTI PIETRO – ESTRAZIONE SABBIA E GHIAIA COMUNE: PIVERONE (TO). PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 12, L.R. 40/98. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

Protocollo: 660 – 286374/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, SERGIO BISACCA, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO e AURORA TESIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Piras.

Premesso che:

- In data 06/07/2004 la Ditta Panetti Pietro – Estrazione sabbia e ghiaia - con sede legale in Piverone, strada per Azeglio n. 16, P.IVA 08736060016 - ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto di ampliamento della coltivazione di cava in località Nautina nel Comune di Piverone (TO), di cui all'allegato "A", allegando la documentazione prevista dal medesimo comma;

- contestualmente la ditta ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "La Repubblica", ed agli ulteriori adempimenti prescritti all' articolo 12, determinando così l'avvio del procedimento;
- in data 17 dicembre 2003, la ditta in oggetto aveva presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, in quanto il progetto rientrava nella categoria progettuale n.59 dell'Allegato B2 della l.r. 40/1998 (*cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/a e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla l.r. n.30 del 1999, non rientranti nei casi previsti dalla categoria n.13 dell'allegato A2*). La fase di verifica si è conclusa con l'assoggettamento del progetto alla fase di valutazione (determinazione del Dirigente n. 15-80237 del 18/03/04);
- l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto e del conseguente avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di VIA, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, n.29 del 22/07/2004 individuando il relativo responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- l'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, istituito con DGP n. 63-65326 14/04/1999 e s.m.i, ai sensi della L.R. 40/98;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/1998 è stata attivata la Conferenza dei Servizi alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della legge regionale stessa; le sedute si sono svolte nelle date 10/09/2004 e 22/04/2005 presso la sede dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, Torino;
- il proponente è stato invitato a partecipare alla riunione della Conferenza dei Servizi in data 10/09/2004 ;
- in data 29/09/2004 è stato effettuato un sopralluogo sul sito in esame al fine di acquisire ulteriori informazioni istruttorie;
- ai fini di una valutazione integrata dell'intervento proposto, come richiesto dalla Ditta, la Conferenza è stata allargata anche ai componenti previsti dalla l.r. 44/2000, con l'obiettivo di ricomprendere nel giudizio finale anche quanto previsto dalla l.r. 69/78 ;
- dall'esame della documentazione presentata, da quanto emerso dagli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, nonché a seguito del sopralluogo istruttorio, ai fini del completamento dell'istruttoria, questa Provincia ha provveduto a comunicare al proponente l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria con nota del 12/10/2004;
- la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia in data 16/03/2005;

- in data 22/04/2005, si è svolta la Conferenza dei Servizi conclusiva;

Rilevato che:

- Il progetto prevede l'ampliamento di una cava sotto falda per estrazione di sabbia e ghiaia, selezionata e lavata in loco, presso l'impianto di proprietà della ditta istante.
- L'area in esame è situata in regione Nautina, nel territorio del Comune di Piverone, prospiciente la S.P. n. 56 Strambino-Piverone, con ingresso circa 300 m a Sud dell'incrocio della precedente con la S.S. n. 228 (Ivrea-Santhe). L'accesso al sito avviene tramite la S.P. n. 56 Strambino-Piverone.
- La ditta istante ha iniziato l'attività di cava in questo sito a partire dal 1972. Attualmente viene chiesto l'ampliamento della coltivazione, autorizzata fino al 31/12/09, in seguito all'acquisizione, da parte della ditta, di terreni originariamente destinati a seminativo (in prevalenza mais) ed a pioppicoltura. La destinazione del PRGC è: "zona per attività produttive.....destinazione specifica a cava di inerti con possibilità d'intervento di riassetto ambientale". I suoli nei dintorni del sito di cava appartengono alla 1ª classe di capacità d'uso IPLA. La quota media del piano campagna è 234,5 m s.l.m., mentre la quota media annua della falda freatica è 231,8 m s.l.m.. Il sito si colloca all'interno della piana dell'ampio Anfiteatro Morenico di Ivrea, originata in epoca pleistocenica dal ghiacciaio balteo. Per le dinamiche di evoluzione connesse alla sua formazione, l'area in questione è caratterizzata da depositi sabbiosi a fine granulometria e limi. L'area non ricade all'interno di perimetrazioni fluviali di cui al Piano Stralcio delle Fasce fluviali.
- L'intervento prevede di ampliare la superficie dell'esistente laghetto passando dagli attuali 36.704 mq a 61.000 mq a fine intervento. Il programma generale di coltivazione è esteso su un arco di tempo di 10 anni. Il progetto prevede di estendere la coltivazione alla zona sita ad Ovest della strada comunale di Nautina. La metodologia di intervento è scavo a fossa sottofalda, con utilizzo di escavatori e pale cariatrici per lo scavo in superficie e fino a 2,5 m sotto il pelo dell'acqua, e di pompa a suzione con corona disgregatrice montata su natante per lo scavo a profondità maggiori. Per gli scavi sotto falda verranno mantenute inclinazioni delle pareti di scavo di 26°, fino alla quota di fondo scavo. Preliminarmente all'esecuzione dei lavori di ampliamento verrà realizzata la variante definitiva della strada comunale di Nautina, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione comunale (il comune con DCC del 30/06/2003 ha approvato la cessione del tratto di strada in oggetto). La superficie del lago al termine dell'intervento, misurata al limite di spiaggia, risulterà di 61.000 m². L'approfondimento massimo previsto è di 9 m al di sotto del p.c. (225 m s.l.m.).
Il materiale viene trattato nell'impianto di selezione in loco; una volta trattato il materiale viene commercializzato in un raggio di 25 km (8-10 viaggi/giorno)
- le Caratteristiche dimensionali dell' intervento sono le seguenti:

Superficie catastale in disponibilità	95.984 m²
Area in ampliamento	39.567m²
Area complessiva di scavo al termine coltivazione	75.221m²
Area lago finale	61.000 m²
Profondità massima di scavo	9,88 m
Quota di fondo scavo	225 m s.l.m.
Quota media annua della falda freatica	231,8 m s.l.m.
Volume totale estratto (10 anni)	250.000 m³
Volume utile (10 anni)	230.000 m³

Volume materiale di scarto (limi)	20.000 m ³
Estrazione media annua	25.000 m ³
Fabbisogno annuo medio impianto	40.000 m ³

- Per quanto riguarda gli Interventi di recupero ambientale, sono previsti:

Interventi entro la fine del 2005 (tratto di sponda prospiciente gli impianti):

Rimodellamento sponde in modo da creare pendenze 25 gradi; riporto terreno agrario; inerbimento, messa a dimora di astoni di salice; messa a dimora di alberi ed arbusti; prolungamento del sentiero pedonale; implementazione del filare esistente;

Interventi entro il 2007 (recupero sponda nord-ovest):

Rimodellamento sponde con creazione anse e anfratti; inerbimento; creazione di un tratto a vegetazione acquatica; impianti arboreo-arbustivi; impianto filare arboreo- arbustivo a margine della strada comunale ciclabile.

Interventi entro il 2010:

Rimodellamento sponde con creazione di anse e anfratti; inerbimento; creazione di un percorso ciclo- pedonale parallelo alla nuova strada comunale; prolungamento del percorso pedonale; realizzazione filari alberati ai bordi della suddetta pista; impianti arboreo-arbustivi; realizzazione zona a canneto con eventuali postazioni per l'osservazione dell'avifauna;

Interventi entro il 2012:

Rimodellamento sponde con creazione di anse e anfratti; inerbimento; impianti arboreo-arbustivi; completamento filare arboreo-arbustivo al margine con la strada comunale; smantellamento degli impianti di cava; realizzazione parcheggio all'ingresso.

- Rispetto al progetto presentato nella fase di verifica ex art.10 della l.r. 40/98, è stata modificata la profondità di scavo da -20 m dal p.c. a circa -9,88 m dal p.c.; è variata, inoltre, la cubatura estraibile da 520.000 a 250.000 m³.
- A fine coltivazione la società istante si è impegnata a smantellare gli impianti di trattamento, prevedendo un recupero naturalistico e ricreativo dell'intero complesso estrattivo.
- Il progetto non è conforme ai dettami di cui all'ultimo comma dell' art. 9 del D.P.A.E., per cui la coltivazione deve essere condotta in modo da garantire una fascia minima di rinaturalizzazione di 50 m intorno al lago di cava; pertanto, prima del rilascio dell'autorizzazione ex l.r. 69/78, dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A.della Provincia di Torino planimetrie di recupero ambientale aggiornate secondo quanto sopra.

Considerato che:

- nel corso dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione sono pervenuti i seguenti pareri ex L.R.69/78, depositati in atti, e di seguito elencati:
 - parere positivo dell'Amministrazione Comunale di Piverone espresso con D.C.C. del 30/06/2003 e nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 22/04/2005;
 - nota n. 4990/16.4 dell' 8/04/2005 del Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva della Regione Piemonte;

- nota n.3237/19074 del 21/04/05 dell'ASL 9;
- nota n. 126 del 22/04/2005 della Comunità Collinare "Intorno al lago".

Considerato inoltre che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché degli elementi acquisiti nelle sedi delle Conferenze di Servizi, l'Organo Tecnico della Provincia di Torino ha elaborato la "*Relazione generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico*" sul progetto depositata in atti, le "*Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale*" (allegato "B1") e l'elaborato "*Normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e di controllo ambientale*" (allegato "B2"), facenti parte integrante del presente atto, emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

- La presente proposta progettuale ha previsto diverse modifiche durante l'iter istruttorio, sia rispetto al progetto presentato per la fase di verifica ex.art. 10 l.r. 40/98, sia a seguito della richiesta di integrazioni.
- Con D.G.C. n.22 del 18/02/05 è stata approvata dal Comune di Piverone la bozza di convenzione con la Ditta Panetti Pietro.
- Nell'ambito della Conferenza dei Servizi è emersa l'esigenza di definire una serie di prescrizioni per la realizzazione dell'opera e relative agli interventi di coltivazione e recupero ambientale delle aree di cava e delle zone limitrofe, riportate negli allegati B1 e B2.

Ritenuto che

- per le motivazioni sopra citate l'intervento proposto è da ritenersi compatibile sul piano programmatico, progettuale ed ambientale; gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'opera sono da ritenersi accettabili e sono in ogni caso mitigabili con le precauzioni progettuali già previste e le **prescrizioni individuate negli Allegati B1 e B2**, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito sintetizzate:
 - **Prima dell'inizio della coltivazione** dovrà essere realizzata la variante di percorso della strada comunale "Nautina", con piano stradale adeguato e leggermente sopraelevato rispetto al piano campagna, secondo quanto indicato nel progetto. Dovrà essere realizzata una canaletta continua per la raccolta delle acque meteoriche di apporto esterno e dovrà essere realizzato l'impianto di una cortina arborea lungo il nuovo perimetro di cava;
 - La coltivazione deve essere condotta in modo da garantire **la fascia minima di rinaturalizzazione di 50 m intorno al lago di cava** anche sui lati Sud e Nord dell'area in ampliamento in conformità ai dettami di cui all'ultimo comma dell' art. 9 del D.P.A.E. Prima del rilascio dell'autorizzazione siano presentate

all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A.della Provincia di Torino planimetrie di recupero ambientale aggiornate secondo quanto sopra;

- La rinaturazione della fascia di cui al punto precedente dovrà consentire l'affermazione di una zona di acque basse di estensione non inferiore al 50% del perimetro del lago, di una zona di consolidamento della sponda da attuarsi con astoni di salice come previsto in progetto, di una zona di vegetazione afferente alla consociazione del bosco golenale idrofilo a saliceto ripario e infine di una zona di vegetazione afferente al bosco golenale mesoigrofilo con quercu-carpinetto;
- Il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza non inferiore a 20 m dalle strade carrozzabili adiacenti all'area di cava, salvo specifiche deroghe ai sensi dell'art. 104 D.P.R. 128/59;
- Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere previste in progetto, al fine di impedirne il ruscellamento all'interno del lago di cava; In particolare con la realizzazione di un cordolo al contorno dello scavo;
- Sia acquisita l'autorizzazione allo scarico, rilasciata ex D.Lgs 152/99, prima dell'attivazione dello stesso;
- Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione sia presentata all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino, una specifica valutazione previsionale di impatto acustico, in riferimento alla presenza di un insediamento civile posto sul lato Sud dell'area di cava, redatta secondo la normativa nazionale e regionale vigente da un tecnico competente in materia di acustica. Considerato che il Comune di Piverone ha in corso di approvazione la classificazione acustica del territorio comunale, detta valutazione dovrà considerare la classe assegnata per l'area in cui è insediata l'abitazione;
- La ditta istante è tenuta a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato B2 costituente normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque di cava, dei rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;
- **Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione** siano realizzati gli interventi di mascheramento degli impianti e l'implementazione della siepe di carpino, previsti in progetto;
- Sia implementato il recupero ambientale secondo quanto riportato nell'allegato B1 (punti 2.4 e 2.5);
- La zona da adibire a parcheggio non dovrà avere estensione superiore a 500 mq, estensione prevista dal codice della strada per 20 posti auto;
- Per quanto concerne la manutenzione dell'area si ritiene opportuno che vengano definiti, nell'ambito della convenzione tra la ditta ed il Comune, i rispettivi compiti nell'esecuzione degli interventi tenendo conto che, in ragione della destinazione naturalistica del sito occorre prevedere quanto riportato nell'allegato B1 (punto 2.11);

- L'importo della cauzione o garanzia assicurativa, relativamente al progetto presentato, è fissato in in **561.000 EURO**;
 - **Prima del rilascio dell'autorizzazione ex l.r. 69/78**, il proponente dovrà stipulare idonea garanzia finanziaria a favore del Comune di Piverone per l'importo di cui al punto precedente. Il Comune dovrà verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia di Torino;
 - Si ritiene necessario che al Dipartimento ARPA territorialmente competente venga comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
 - Si richiede, inoltre, di concordare con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette;
 - Infine, si richiede che il Direttore dei lavori trasmetta, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Deliberazione;
- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono depositati agli atti, sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.

Visti:

- l'Allegato "A", *Progetto di ampliamento coltivazione di cava in località Nautina nel Comune di Piverone*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'Allegato "B1", *Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'Allegato "B2", *Normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e di controllo ambientale*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico, in atti;
- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi, in atti;
- i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, in atti;
- l'art. 6 della L. 8/7/86, n.349 "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

- il D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", e s.m.i.;
- il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" e s.m.i.;
- la L.R. 22 novembre 1978, n. 69 e s.m.i. "Coltivazione di cave e torbiere";
- la L. R. del 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i." Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " e s. m. i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Quanto sopra premesso e considerato;

**con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. Di esprimere **giudizio positivo di compatibilità ambientale**, in merito al progetto di ampliamento coltivazione di cava in località Nautina nel Comune di Piverone (TO), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, della L.R. 40/98, presentato dalla Ditta Panetti Pietro – Estrazione sabbia e ghiaia - con sede legale in Piverone, strada per Azeglio n. 16, riportato nell' **allegato "A"** come parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base delle motivazioni riportate in premessa e delle risultanze istruttorie indicate nella "Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico", in atti. Il presente giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza di tutte le prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale riportate nell' **allegato "B1"** "*Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale*", e ai monitoraggi e rilievi topografici, riportati nell'**allegato "B2"** "*Normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e di controllo ambientale*", facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di stabilire che il rilascio dell' autorizzazione ex l.r. 69/78 è subordinato alla prestazione della garanzia finanziarie, per l' importo citato nell'**allegato "B1"**, a favore del Comune di Piverone, in esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978, il quale è tenuto a verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia;
3. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della l.r. 40/98, per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di pubblicazione della

presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

4. Di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; in particolare, per quanto riguarda la salute, l'igiene e la sicurezza, la ditta istante dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40, il giudizio di cui al punto 1) ricomprende i seguenti pareri depositati in atti:
 - parere positivo dell'Amministrazione Comunale di Piverone espresso con D.C.C. del 30/06/2003 e nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 22/04/2005;
6. Di stabilire che **l'autorizzazione alla coltivazione della cava ai sensi della l.r. 69/78 sia rilasciata dal Comune di Piverone entro 30 giorni** dalla notifica del presente provvedimento;
7. Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all'A.R.P.A. l'inizio e il termine dei lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza;
8. Di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta

ALLEGATO "A"

"PROGETTO DI AMPLIAMENTO COLTIVAZIONE DI CAVA IN LOCALITA' NAUTINA "

COMUNE DI PIVERONE (TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

ELABORATI PROGETTUALI

PROPONENTE: Ditta PANETTI PIETRO

- *Allegato AI) Relazione tecnico-illustrativa progetto di coltivazione-rapporto geologico-tecnico (luglio 2004);*
- *Allegato AII) Relazione specialistica progetto di recupero ambientale (luglio 2004);*
- *Allegato BI) Quadro programmatico (luglio 2004);*
- *Allegato BII) Quadro progettuale (luglio 2004);*
- *Allegato BIII) Quadro ambientale (luglio 2004);*
- *Allegato BIV) Allegati tecnici e amministrativi (luglio 2004);*
- *Allegato C) Sintesi in linguaggio non tecnico (luglio 2004);*
- *Allegato D) Documentazione integrativa (marzo 2005);*
- *Allegato D1) Documentazione amministrativa (marzo 2005);*
- *Allegato D2) Evoluzione limnologica e qualità delle acque del lago di caav di Piverone (marzo 2005);*
- *Allegato A int) Capitazioni idriche (pozzi) (febbraio 2005);*
- *Allegato B int) Cartografia di riferimento topografico (marzo 2005);*
- *Allegato 1.1) Corografia (luglio 2004);*
- *Allegato 1.2) Inquadramento territoriale, infrastrutture-viabilità (luglio 2004);*
- *Allegato 1.3) Vincoli ambientali (luglio 2004);*
- *Allegato 2) Carta geologica- geomorfologica e idrologia di superficie (luglio 2004);*
- *Allegato 3) Carta geoidrologica (luglio 2004);*
- *Allegato 3.1 int) Simulazione attività estrattiva- isofreatiche (marzo 2005);*
- *Allegato 4) Schema litostratigrafico (luglio 2004);*
- *Allegato 5) Progetto di recupero ambientale (luglio 2004);*
- *Allegato 6 int) planimetria catastale (marzo 2005);*
- *Allegato 7 int) planimetria stato attuale (marzo 2005);*
- *Allegato 8.1) Realizzazione nuovo tracciato strada Nautina (luglio 2004);*
- *Allegato 8.2) Planimetria I stadio di coltivazione (luglio 2004);*
- *Allegato 8.2 int) planimetria stadi di coltivazione (marzo 2005);*
- *Allegato 8.3) Planimetria stato finale (luglio 2004);*
- *Allegato 8.4 int) Sezioni attuale-intermedia-finale (marzo 2005);*
- *Allegato 9.1) Progetto di recupero ambientale –planimetria e sezioni (marzo 2005);*
- *Allegato 9.2) Progetto di recupero ambientale –sezioni tipo (marzo 2004);*
- *Allegato 9.2) Progetto di recupero ambientale –Realizzazione tratto di pista ciclopedonale ad integrazione dei percorsi già esistenti (luglio 2004);*
- *Allegato 10) Documentazione fotografica (luglio 2004);*
- *Relazione idrogeologica (Aprile 2005).*

ALLEGATO "B1"

"PROGETTO DI AMPLIAMENTO COLTIVAZIONE DI CAVA IN LOCALITA' NAUTINA "

COMUNE DI PIVERONE (TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE

PROPONENTE: Ditta PANETTI PIETRO

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE:

1.1

Prima dell'inizio della coltivazione dovrà essere realizzata la variante di percorso della strada comunale "Nautina", con piano stradale adeguato e leggermente sopraelevato rispetto al piano campagna, secondo quanto indicato nel progetto. Dovrà essere realizzata una canaletta continua per la raccolta delle acque meteoriche di apporto esterno e dovrà essere realizzato l'impianto di una cortina arborea lungo il nuovo perimetro di cava;

1.2

L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Piverone, richiesti dalla Ditta istante:

Foglio n.41 (pp.cc.): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 89, 90, 103;

1.3

La coltivazione deve essere condotta in modo da garantire la **fascia minima di 50 m intorno al lago di cava** anche sui lati Sud e Nord dell'area in ampliamento in conformità ai dettami di cui all'ultimo comma dell' art. 9 del D.P.A.E. **Prima del rilascio dell'autorizzazione** siano presentate, all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A.della Provincia di Torino, planimetrie di recupero ambientale aggiornate secondo quanto sopra;

1.4

Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art.891 del Codice Civile;

1.5

La massima profondità degli scavi non sia spinta al di sotto della quota assoluta **225 m** s.l.m. indicata negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta;

1.6

Il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza non inferiore a **20 m** dalle strade carrozzabili adiacenti all'area di cava, salvo specifiche deroghe ai sensi dell'art. 104 D.P.R. 128/59;

1.7

L'area di cava sia completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 m.;

1.8

Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a **6** ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo; entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio VIA della Provincia di Torino e all'Amministrazione Comunale, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;

1.9

Sia assolutamente vietato l'emungimento delle acque di falda al fine di ottenere un abbassamento del loro livello medio;

1.10

Le sponde, al fine di garantirne la stabilità a tempo indeterminato ed assicurare il recupero ambientale, dovranno essere profilate secondo la geometria indicata:

- scarpata fuori falda con inclinazione non superiore a 10° sessagesimali nelle zone ad acque basse indicate in progetto (tavola 5b int: recupero ambientale- dettagli delle sistemazioni previste e tav 3 int: sezioni area in ampliamento);
- scarpata fuori falda con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali, nell'area oggetto di ampliamento;
- piano orizzontale di larghezza non inferiore a 2 m posto a quota immediatamente superiore alla massima escursione della falda;
- scarpata sotto falda con inclinazione non superiore a 26° sessagesimali;

1.11

La scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo devono procedere per lotti successivi, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale. La coltivazione deve essere attuata procedendo con ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;

1.12

I riporti di materiale sulle scarpate per la realizzazione delle pendenze previste nella configurazione finale siano ottenuti esclusivamente con materiali di sfrido della coltivazione;

1.13

Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere previste in progetto, al fine di impedirne il ruscellamento all'interno del lago di cava; In particolare con la realizzazione di un cordolo al contorno dello scavo. **Prima del rilascio dell'autorizzazione** sia presentata all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A. della Provincia di Torino planimetrie di coltivazione e recupero ambientale con indicazioni dei punti di recapito della acque meteoriche;

1.14

Sia acquisita **l'autorizzazione allo scarico, rilasciata ex D.Lgs 152/99**, prima dell'attivazione dello stesso;

1.15

La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;

1.16

In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;

1.17

Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;

1.18

Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione sia presentata all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino, una specifica valutazione previsionale di impatto acustico, in

riferimento alla presenza di un insediamento civile posto sul lato Sud dell'area di cava, redatta secondo la normativa nazionale e regionale vigente da un tecnico competente in materia di acustico. Considerato che il Comune di Piverone ha in corso di approvazione la classificazione acustica del territorio comunale, detta valutazione dovrà considerare la classe assegnata per l'area in cui è insediata l'abitazione.

1.19

La ditta istante è tenuta a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'**allegato "B2"** costituente normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque di cava, dei rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;

1.20

Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente (utile e scarto), una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica;

2

Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:

2.1

La coltre di terreno vegetale sia accantonata, con potenze non superiori a 2 m e venga rimessa a dimora con una potenza minima di **50 cm** non appena possibile dopo la coltivazione; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive;

2.2.

Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione siano realizzati gli interventi di mascheramento degli impianti e l'implementazione della siepe di carpino, previsti in progetto;

2.3

Il filare lungo il confine Ovest della particella 34, venga realizzato con specie tipiche degli ambiti ripari stante la presenza di un rio e di una preesistente fascia vegetata spondale;

2.4

La rinaturazione della fascia di cui al punto **1.3** dovrà consentire l'affermazione di una zona di acque basse di estensione non inferiore al 50% del perimetro del lago, di una zona di consolidamento della sponda da attuarsi con astoni di salice come previsto in progetto, di una zona di vegetazione afferente alla consociazione del bosco golenale idrofilo a saliceto ripario e infine di una zona di vegetazione afferente al bosco golenale mesoigrofilo con quercocarpineto;

2.5

Al fine di realizzare quanto sopra andranno previsti i seguenti interventi:

1. Sul perimetro del lago, fuorchè nella zona con copertura diffusa di astoni di salice, dovrà essere realizzata una fascia continua di saliceto ripario; la fascia dovrà consistere in almeno 3 file, distanziate sia sulla fila che sull'interfila di 4 m, con un impiego complessivo di circa 675

esemplari in luogo dei circa 410 previsti. Le specie da impiegare saranno *Populus alba*, *Salix triandra*, *Salix viminalis*, *Salix eleagnos*, *Salix purpurea* e *Alnus glutinosa* per un totale di 575 esemplari e di *Salix alba* per i rimanenti 100 esemplari. I salici arbustivi saranno piantumati a file scalate e nella fila centrale saranno messi a dimora gli esemplari di *Salix alba*, alternati secondo lo schema seguente:

	x		x		x		x
o		x		o		x	o
	x		x		x		x

in cui con “x” sono indicati salici arbustivi e con “o” salice bianco

2. Per la realizzazione delle macchie arboreo-arbustive del quercu-carpineto sarà necessario mettere a dimora complessivamente non meno di 600 esemplari di essenze arbustive e altrettante di arboree delle specie indicate in relazione, al fine di garantire una buona copertura del suolo da parte delle essenze arbustive in attesa dell'affermazione delle arboree. Le macchie arboreo-arbustive da crearsi con le specie di cui sopra conterranno non meno di 20 esemplari di piante di cui 10 arboree e 10 arbustive e saranno disposte in modo uniforme su tutta la zona retrostante la fascia di bosco idrofilo e sulla particella 34.
3. Per quanto attiene il filare previsto in prossimità della strada di Nautina si consiglia di aumentare la distanza tra gli esemplari arborei a 4 m lineari contro i 2 previsti al fine di ridurre la competizione interspecifica e di diminuire conseguentemente il numero di esemplari da impiegare a 285, aumentando il numero di esemplari delle specie arbustive a 855.
4. La messa a dimora delle piante dovrà avvenire tra il mese di maggio e giugno per non pregiudicarne l'attecchimento.

2.6

La zona da adibire a parcheggio non dovrà avere estensione superiore a 500 mq, estensione prevista dal codice della strada per 20 posti auto.

2.7

Si provveda a sistemare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;

2.8

I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le fasi previste in progetto e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione;

2.9

Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere ultimati tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

2.10

Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per **tre anni** dalla scadenza dell'autorizzazione;

2.11

Per quanto concerne la manutenzione dell'area si ritiene opportuno che vengano definiti, nell'ambito della convenzione tra la ditta ed il Comune, i rispettivi compiti nell'esecuzione degli interventi tenendo conto che, in ragione della destinazione naturalistica del sito occorre prevedere quanto segue.

Aree boscate

Per ciò che concerne le cure colturali successive all'impianto, anche e soprattutto in questo caso l'obiettivo progettuale verte non tanto sulla cura delle singole piante, ma piuttosto sull'ottenimento di un consorzio arboreo stabile.

Le cure consisteranno:

- nel risarcimento delle eventuali fallanze fino all'anno successivo all'impianto;
- nel contenimento dello sviluppo della vegetazione avventizia tra i gruppi d'impianto; in questo caso si consiglia di ricorrere a sfalci, evitando al ricorso a erpicature e fresature. Tali operazioni potranno concludersi alla fine del terzo anno d'impianto;
- in potature di allevamento, da eseguire saltuariamente fino a 5 anni dall'impianto;
- in irrigazioni di soccorso nei periodi estivi e comunque in caso di periodi particolarmente siccitosi, entro i primi due anni dall'impianto;
- irrigazioni programmate con impiego di non meno di 0.25 l/s per ettaro di acqua nei mesi estivi per un apporto complessivo di 9720 mc da afferire tramite 6 adacquamenti di 1620 mc ciascuno;
- a 5 – 7 anni dall'impianto potrà essere preso in considerazione un primo diradamento selettivo finalizzato ad evitare un'eccessiva filatura dei fusti;
- per i soprassuoli ripariali, a 10 anni dall'impianto risulterà opportuno, a carico dei salici, effettuare per lotti, una ceduzione di ringiovanimento, in modo da diversificare la struttura del popolamento, aumentandone la stabilità. Alcuni lotti verranno invece lasciati in libera evoluzione, in modo da mantenere habitat preferenziali per alcune specie ornamentali;
- per il soprassuolo planiziale, a 10 – 12 anni dall'impianto, potrà essere effettuato un diradamento selettivo con scelta dei candidati d'avvenire sia dominanti che dominati, intervenendo a carico di soggetti deperienti;
- potranno essere previsti, a partire dal termine delle cure colturali d'impianto, con cadenza triennale e fino alla chiusura definitiva delle chiome del soprassuolo, eventuali interventi di ripulitura a carico di rovi ed altre infestanti, avendo cura di mantenere il sottobosco d'impianto o dei rinaturalizzazione da parte di specie della vegetazione naturale potenziale.

Aree prative.

Le cure colturali, successive le opere di inerbimento, consisteranno essenzialmente in:

- sfalci (non più di tre all'anno), avendo cura di lasciare sul posto i residui, per limitare la diffusione delle avventizie di scarso interesse ecologico e per accelerare l'accumulo di sostanza organica;
- trasemine, in situazioni di cotico rado;
- irrigazioni, fino a 5 anni dall'esecuzione dell'impianto;
- effettuare concimazioni di copertura annuali per stimolare i ricacci estivi.

Dato il carattere naturalistico del cotico, il primo taglio annuale dovrà essere effettuato post-floritura; l'epoca dei tagli, in senso generale, dovrà essere stabilita in base all'andamento climatico stagionale, al ritmo fenologico ed alla composizione floristica del cotico;

2.12

Si fa presente che qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

2.13

La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti **1.3, 1.13, 1.18, 1.19 e 1.20** costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;

2.14

In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa relativa al progetto di dieci anni sia fissato in **561.000 EURO (cinquecento sessantunmila euro)**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate ai punti **b1 e c2** delle prescrizioni generali;

2.15

La presente cauzione si intende sostitutiva di quella attualmente stipulata.

PRESCRIZIONI GENERALI

a) Adempimenti prima dell'inizio e durante i lavori di coltivazione:

- 1) L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.
- 2) L'imprenditore è tenuto a comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998 e s.m.i.
- 3) Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle eventuali attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.
- 4) Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere al Dipartimento ARPA territorialmente competente una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nell'atto conclusivo del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

b) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;

- 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

c) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- 1) l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- 2) è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- 3) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidjussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 4) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

d) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978:

- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data due anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
- 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

- e) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

ALLEGATO "B2"

"PROGETTO DI AMPLIAMENTO COLTIVAZIONE DI CAVA IN LOCALITA' NAUTINA "

COMUNE DI PIVERONE (TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

NORMATIVA TECNICA RELATIVA AI MONITORAGGI DEI LIVELLI FREATICI E DELLA QUALITÀ' CHIMICA E BIOLOGICA DELLE ACQUE IN CAVA, AI RILIEVI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI ED AEROFOTOGRAMMETRICI E DI CONTROLLO AMBIENTALE.

PROPONENTE: Ditta PANETTI PIETRO

1. MONITORAGGIO DEI LIVELLI FREATICI

Con frequenza mensile la ditta deve rilevare il livello freatico nei **piezometri**, ubicati a monte e a valle dell'area di scavo, lungo la direzione di deflusso della falda, e nel **lago di cava**. I risultati delle

suddette misurazioni devono essere espressi in quote assolute e inviate trimestralmente alle Amministrazioni competenti (**Comune, Provincia e ARPA**). In caso di considerevoli eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni devono avere frequenza più ravvicinata.

2. ANALISI CHIMICHE

Le analisi chimiche finalizzate al controllo della qualità delle acque sono di due tipi:

- a) Con **frequenza trimestrale** devono essere eseguite analisi della qualità delle acque di lago (il campionamento va attuato in acque pelagiche) e dei piezometri, con ricerca dei seguenti indicatori e con i seguenti limiti di quantificazione (specificare il campionamento in superficie)

Parametro		Lim. Quant.
pH	u. di pH	-
Conducibilità el. sp.	[μ S/cm] a 20°	-
Azoto ammoniacale	N [mg/l]	0.03
Azoto nitroso	N [mg /l]	0.003
Azoto nitrico	N [mg /l]	0.1
Fosforo totale	P [mg /l]	0.010
C.O.D.	O ₂ [mg/l]	5
Alaclor	[μ g/l]	0.05
Atrazina	[μ g/l]	0.05
Metolaclor	[μ g/l]	0.05
Simazina	[μ g/l]	0.05
Terbutilazina	[μ g/l]	0.05
Escherichia coli	[U.F.C. /100ml]	-
Idrocarburi totali e oli minerali	[mg/l]	0,010

L'analisi concernente gli idrocarburi totali e oli minerali sia riferita a rilievi in superficie. Inoltre, con la medesima frequenza deve essere misurata la **temperatura dell'acqua di lago alla profondità di 30 cm dal pelo libero dell'acqua e a profondità superiore a 2 m.**

L'Amministrazione, titolare dell'autorizzazione sentite le altre Amministrazioni interessate può prescrivere la misurazione della temperatura sull'intera colonna d'acqua per verificare le condizioni di stratificazione.

Le analisi dei campioni devono essere adeguatamente commentate dal punto di vista idrobiologico in relazione alle conoscenze ed alle normative esistenti ed inviate, ogni tre mesi, alle Amministrazioni competenti.

- b) Con frequenza semestrale devono essere effettuati, in periodi limnologici significativi, durante il periodo di massima stratificazione e durante il periodo di circolazione delle acque, i seguenti campionamenti finalizzati al controllo del **stato trofico e qualità delle acque.**

I campionamenti devono essere effettuati sull'intera colonna d'acqua in superficie, alla profondità media e sul fondo oppure nell'epilimnio, metalimnio ed ipolimnio in fase di stratificazione in punti di

prelievo ritenuti significativi in base alla conformazione morfologica del lago ed alle sue variazioni nel tempo.

I parametri da verificare sono i seguenti con i rispettivi limiti di quantificazione:

Parametro		Lim. Quant.
pH	u. di pH	-
Ossigeno disciolto	[mg/l]	-
Conducibilità el. sp.	[μ S/cm] a 20°	-
Temperatura	[°C]	-
Sodio	[mg/l]	1
Potassio	[mg/l]	1
Calcio	[mg/l]	1
Magnesio	[mg/l]	1
Cloruri	[mg/l]	1
Solfati	[mg/l]	1
Alcalinità totale	Ca(HCO ₃) ₂ [mg/l]	-
Cromo tot. Disciolto	[μ g/l]	5
Ferro disciolto	[μ g/l]	50
Cadmio disciolto	[μ g/l]	0.5
Nichel disciolto	[μ g/l]	5
Piombo disciolto	[μ g/l]	5
Manganese disciolto	[μ g/l]	5
Rame disciolto	[μ g/l]	5
Alluminio disciolto	[μ g/l]	5
Zinco disciolto	[μ g/l]	50
Alaclor	[μ g/l]	0.05
Atrazina	[μ g/l]	0.05
Metolaclor	[μ g/l]	0.05
Simazina	[μ g/l]	0.05
Terbutilazina	[μ g/l]	0.05
Azoto totale	N [mg/l]	1.0
Azoto ammoniacale	N [mg/l]	0.03
Azoto nitroso	N [mg/l]	0.003
Azoto nitrico	N [mg/l]	0.1
Fosforo solubile	P [mg/l]	0,010
Fosforo totale	P [mg/l]	0.010
Solventi clorurati tot.	[μ g/l]	-
1,1,1 tricloroetano	[μ g/l]	0,5
1,2 dicloroetano	[μ g/l]	10
Cloroformio	[μ g/l]	0,5
Tetracloroetilene (percloroetilene)	[μ g/l]	0,5
Tricloroetilene	[μ g/l]	0,5
Tetracloruro di carbonio	[μ g/l]	0,5

Nei piezometri il monitoraggio dovrà essere effettuato per ciascun gruppo omogeneo di falde acquifere interessate.

3. ANALISI BIOLOGICHE

Devono essere effettuati almeno 6 campionamenti nel periodo tra febbraio e novembre, coincidenti, ove possibile, con i campionamenti chimici sui popolamenti fitoplanctonici (densità, biomassa e identificazione delle specie presenti), sulla clorofilla "a", sulla trasparenza e sullo zooplancton (densità, biomassa e identificazione delle specie presenti).

La frequenza di prelievo deve essere intensificata nel caso in cui siano evidenti fioriture algali, la presenza apprezzabile o dominante delle Cianofite o di altri gruppi algali di interesse igienico-sanitario.

4. ANALISI DEI SEDIMENTI

Deve essere effettuato un campionamento dei sedimenti nelle aree non più interessate dagli scavi in falda una volta all'anno e comunque a seguito di eventi alluvionali che abbiano determinato fenomeni di esondazione nel lago di cava. In questo caso il prelievo deve essere operato dopo un periodo idoneo alla sedimentazione dei fini.

Sul campione dovranno essere analizzati i metalli pesanti elencati al punto 2b e dovranno essere condotti i test ecotossicologici secondo le indicazioni del D. lsg. 152/99.

5. MODALITÀ' DI CAMPIONAMENTO ED ELABORAZIONE DEI DATI

Il piano di campionamento sopraindicato deve essere integrato ed ottimizzato, in seguito all'aggiornamento del quadro analitico chimico-fisico e biologico progressivamente delineato dalle indicazioni delle campagne analitiche, anche in relazione agli eventuali inquinamenti riscontrati. Inoltre il piano di campionamento e le ricerche analitiche devono essere aggiornati tenendo conto dell'evolversi delle normative di monitoraggio e di riferimento idrobiologico.

I prelievi devono tener conto della morfologia e delle caratteristiche idrodinamiche dei corpi idrici in relazione all'incremento volumetrico del lago dovuto ai progressivi ampliamenti, per individuare una strategia di campionamento rappresentativa delle dinamiche chimico-fisiche e biologiche del bacino, che potrebbe essere caratterizzato anche da fasce a bassa profondità lungo alcuni tratti spondali.

I risultati del monitoraggio di cui al presente allegato, corredati dal necessario commento dal punto di vista idrobiologico in relazione alle conoscenze ed alle normative esistenti, devono essere presentati alle Amministrazioni competenti entro il 31 marzo di ogni anno (ad eccezione delle analisi di cui al punto 2 a) che, come già specificato, devono essere inviate trimestralmente alle Amministrazioni citate).

6. AGGIORNAMENTI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI E AEROFOTOGRAMMETRICI

Prima dell'inizio dei lavori di cava deve essere realizzata una rete di appoggio plano-altimetrica permanente secondo le modalità di seguito riportate:

6.1. Rete di appoggio

- 6.1.1. Rete plano-altimetrica. Devono essere posizionati almeno due vertici quotati principali, appoggiati, mediante opportune operazioni topografiche, ai vertici trigonometrici dell'I.G.M.; inoltre deve essere realizzata la costruzione di una serie di vertici quotati secondari, appoggiati ai vertici principali.

6.2. Scelta, individuazione e conservazione dei vertici quotati

- 6.2.1. I vertici quotati devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato; inoltre i medesimi devono essere rintracciabili facilmente, senza ambiguità, e visibili a distanza.
- 6.2.2. Vincoli di posizionamento. E' vincolante posizionare i vertici quotati secondari in prossimità dei limiti di proprietà, agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative, oltre che in punti liberamente scelti dal tecnico.
I vertici quotati secondari devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettometro quadrato della zona.
- 6.2.3. Materializzazione dei vertici quotati. La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, costituiti da contrassegni cilindrici in metallo con testa a calotta sferica su cui sono incisi due tratti in croce, immorsati in un pilastrino in cemento armato (dimensione trasversale minima 20 cm ed altezza minima dal suolo 50 cm) posato su fondazione opportunamente dimensionata.
- 6.2.4. Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri.
- 6.2.5. La documentazione relativa ai punti precedenti deve essere inviata alle Amministrazioni individuate al punto 5 almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori.
- 6.2.6. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più segnali, questi devono essere ripristinati o sostituiti entro 30 giorni con l'obbligo della ditta esercente di darne tempestiva comunicazione alle Amministrazioni, e fornire le relative monografie e variazioni cartografiche.

6.3. Sezioni batimetriche

- 6.3.1. Le sezioni batimetriche della cava devono essere eseguite prevalentemente in senso ortogonale alla direzione principale del bacino di cava, parallele fra di loro, ed in numero non inferiore a 3; inoltre almeno 2 sezioni devono avere senso perpendicolare alle precedenti. L'allineamento di ogni sezione deve essere materializzato con i vertici quotati suddetti, ubicati ad una distanza non superiore a 30 m dalla sponda corrispondente.

6.4. Tolleranze

- 6.4.1. Coordinate gaussiane: s.q.m. $\pm 0,30$ m nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati principali rispetto ai trigonometrici d'appoggio; $\pm 0,02$ m nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali.
- 6.4.2. Quote: s.q.m. $\pm 0,10$ m nella determinazione delle quote dei vertici quotati rispetto ai trigonometrici d'appoggio; $\pm 0,01$ m nella determinazione delle quote dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali; $\pm 0,10$ m nella determinazione delle quote dei punti del piano quotato.
- 6.4.3. Misure batimetriche: $\pm 0,10$ m per profondità da 0 a 10 metri; $\pm 0,50$ m per profondità da 10 a 50 metri; $\pm 1,00$ m per profondità superiori a 50 metri.

6.5. Rilievi di dettaglio

- 6.5.1. L'operazione di rilievo di dettaglio deve consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, il rilievo deve essere esteso ad un intorno tale da consentire la valutazione dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d'acqua il rilievo e le sezioni devono essere estesi all'intorno di entrambe le sponde.
La ditta è tenuta a presentare un rilievo aerofotogrammetrico delle aree di cava, secondo le modalità sopra indicate.

6.6. Restituzione dei rilievi

- 6.6.1. L'esecuzione del disegno del rilievo deve essere effettuato su foglio in poliestere, tracciando su di esso una rete a maglie quadrate tali da coincidere con il reticolato ettometrico gaussiano. In cornice con il reticolato devono essere riportati i valori delle coordinate gaussiane per ogni singola maglia.
Le planimetrie devono essere inoltre completate con l'individuazione, tramite opportuna simbologia, dei vertici quotati e degli eventuali pozzi o sondaggi geognostici.
L'orientamento e la squadratura del foglio devono essere effettuati in base al reticolato gaussiano.
- 6.6.2. Sezioni batimetriche
Le sezioni batimetriche devono essere indicate in pianta con linee a tratti e relative sigle a caratteri numerici.
Il disegno di tali sezioni deve essere effettuato in scala isotropa e nella medesima scala delle planimetrie.
- 6.6.3. Scritture
Nella restituzione grafica dei rilievi ogni scritta deve essere riportata in modo leggibile, ben disposta, chiara, senza dar luogo ad equivoci.

6.7. Segni convenzionali relativi ai rilievi

Vertice quotato principale:	triangolo equilatero, lato 7 mm
Vertice quotato secondario:	quadrato lato 4 mm
Punti quotati:	punto con relativa quota.
Limiti di proprietà:	linea continua.
Delimitazione autorizzazione:	linea a tratto.

6.8. Aggiornamenti e verifiche topografiche e batimetriche

- 6.8.1. La ditta esercente è tenuta a presentare gli aggiornamenti topografici e batimetrici (utilizzando la medesima scala adottata per gli elaborati progettuali) entro il **31 marzo** di ogni anno di autorizzazione con allegata relazione dei lavori di scavo eseguiti. Per tali aggiornamenti devono essere seguite le modalità di esecuzione previste in precedenza.
- 6.8.2. Ogni due anni, entro il **31 marzo**, deve essere presentata copia di 3 fotografie aeree (atte alla restituzione fotogrammetrica), in successione, dell'area interessata dall'intervento estrattivo.
- 6.8.3. Gli Organi tecnici competenti per il controllo hanno facoltà di effettuare misure topografiche e batimetriche atte a verificare la rispondenza dei dati riportati sugli elaborati.

6.9. Elaborati per la verifica annuale

Gli elaborati da consegnare alle Amministrazioni competenti, predisposti secondo le modalità descritte ai punti precedenti, sono i seguenti:

- 6.9.1. Una copia eliografica del piano quotato con evidenziazione della zona in autorizzazione
- 6.9.2. Una copia eliografica delle sezioni batimetriche.
- 6.9.3. Tabella riassuntiva dei vertici secondari e principali con le relative coordinate gaussiane e le quote; per ogni vertice quotato deve essere presentata una monografia corredata di documentazione fotografica, del posizionamento, delle coordinate e della quota.
- 6.9.4. Schede monografiche dei vertici trigonometrici cui è stata appoggiata la rete plano-altimetrica.
- 6.9.5. Relazione circa la modalità di rilievo adottate.

Le tabelle riassuntive e le schede monografiche devono essere presentate in aggiornamento, nel caso di modifiche o riposizionamento dei vertici quotati.

7. AGGIORNAMENTI E VERIFICHE AMBIENTALI E DI RECUPERO

- 7.1. La ditta esercente è tenuta a presentare alle amministrazioni competenti entro **il 31 marzo** di ogni anno le previsioni esecutive dei lavori di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare nel corso dell'anno, nonché il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente.
- 7.2. Ogni due anni, entro il **il 31 marzo**, la ditta è tenuta a presentare una verifica ed aggiornamento delle analisi di inputs-outputs già eseguite ed allegate al progetto.

8. MONITORAGGIO DELLE VERIFICHE IDRAULICHE

La ditta esercente è tenuta a presentare con frequenza annuale, entro il **31 marzo**, e entro 90 giorni da eventi alluvionali con tempo di ritorno superiore a 20 anni, alle Amministrazioni competenti relazione ed elaborati di verifica riguardanti:

- le sezioni d'alveo già esaminate nello studio idraulico allegato al progetto;
- le ipotesi e le conclusioni contenute nello studio sull'assetto e sul rischio idraulico allegato al progetto.

9. AMMINISTRAZIONI COMPETENTI A CUI INVIARE I MONITORAGGI

Tutti i monitoraggi devono essere presentati secondo i tempi, le frequenze e le scadenze sopracitate alle Amministrazioni Comunali in cui è situata l'attività estrattiva, all' Amministrazione Provinciale e all' ARPA.

